



R.G. TRIB. FED. 19/18
(Proc. P.A. 75/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente Relatore

Avv. Stefano Ciulli – Componente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Gianluca Procaccini (tessera FISE 003382/G) nella qualità di legale rappresentante della ASD Collelungo (Cod. 3500339)

PREMESSO CHE

- Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 13 ottobre 2010 dal Sig. Romano Troiani con la quale quest'ultimo denunciava che: 1) *“il Circolo Ippico Collelungo non avrebbe rispecchiato le regole di affiliazione FISE in quanto tutte le strutture ivi presenti non sarebbero state conformi alle normative vigenti e non avrebbero rispettato quanto previsto dai regolamenti federali, poiché vi sarebbe un solo campo in sabbia non correttamente delimitato da steccati a norma, il tondino sarebbe aperto, il box non sarebbe a norma”*; 2) *“gli equidi ivi presenti sarebbero tenuti liberi in prati con pericoli, per la presenza di filo spinato, lamiere, gli stessi sarebbero esposti ad ogni tipo di intemperie, sarebbero tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie e presenterebbero altresì segni di malnutrizione e maltrattamenti di vario genere, perché verrebbero sottoposti a duro lavoro, anche in presenza di zoppie e ferite”*;

- la Procura Federale, al fine di chiarire i fatti sopra descritti, con ordinanza del 24 novembre 2017 – rimasta senza esito - richiedeva al Presidente del Comitato regionale FISE Lazio, Sig. Carlo Nepi, di trasmettere i seguenti documenti: a) *“documentazione, anche fotografica eventualmente depositata dal sig. Procaccini Gianluca, Presidente della Società Collelungo Associazione Sportiva Dilettantistica, presso il Comitato Regionale (...), al momento della*



richiesta di prima affiliazione alla FISE (...); b) “documentazione, anche fotografica, che era stata depositata dal sig. Procaccini Gianluca (...) al momento del rinnovo dell’affiliazione alla FISE (...); c) “copia di eventuali istanze pervenute nell’anno 2016-2017, a firma del sig. Procaccini Gianluca (...) ed aventi ad oggetto la richiesta del Regolamento di impiantistica sportiva approvato dal CONI e relativo alla disciplina degli Sport Equestri e/o eventuali comunicazioni aventi ad oggetto l’adeguamento degli impianti sportivi dove la società Collelungo (...) svolge la propria attività sportiva”;

- in pari data La Procura richiedeva alla Segreteria Federale – Ufficio Affiliazioni di trasmettere “copia del Regolamento di impiantistica sportiva approvato dal CONI e relativo alla disciplina degli Sport Equestri”, nonché della documentazione sopra indicata, rivolgendo, altresì, formale istanza di accesso agli atti, ex artt. 116 c.p.p. e 68, co. 3 del Regolamento di Giustizia FISE, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli - anch’essa rimasta senza esito - “*al fine di acquisire gli atti relativi ai fascicoli penali eventualmente pendenti*” a carico della ASD Collelungo e del suo Presidente, Sig. Gianluca Procaccini;

- con comunicazione del 1 dicembre 2017 la Segreteria Federale trasmetteva alla Procura Federale tutta la documentazione richiesta;

- successivamente, in data 12 febbraio 2018, il Dipartimento Tutela del Cavallo trasmetteva la relazione redatta il 5 dicembre 2017 dal Dott. Francesco Zappulla e dal Dott. Graziano A. Ippedico in ordine all’incarico ricevuto dalla Procura Federale di verifica dello stato di benessere dei cavalli presenti nel Centro Ippico Collelungo, nella quale si leggevano le seguenti conclusioni: “*(...) si ritiene opportuno tenere distinte le considerazioni riferite alla gestione delle strutture e degli animali in genere, da quelle riguardanti il rispetto di normativa dello Stato in merito alla tenuta dei registri di carico e scarico degli animali, smaltimento dei rifiuti, registro dei trattamenti. Per quanto riguarda le strutture è evidente un avanzato stato di degrado. La pulizia dei box dalle deiezioni appare non quotidiana e la manutenzione delle infrastrutture non su base ordinaria né straordinaria. Complessivamente l’incuria e la promiscua attribuzione degli spazi rendono l’ambiente malsano. Gli animali sono generalmente magri, con un BSC (Body Condition Score) insufficient, fanno eccezione due cavalli del Sig. Sestili che tuttavia risultano essere maschi interi. Molti soggetti presentano segni più o meno recenti di fiaccature, compatibili con un impiego di finimenti non idonei e con la stessa magrezza. Nell’impianto non sono presenti quantità soddisfacenti di profonde per*



l'alimentazione dei cavalli – 3 rotoballe di foraggio nel fienile, scarse quantità di mangime e cereali presenti nel deposito ed il fieno somministrato è di qualità scarsa. La gestione dei cavalli è approssimativa. La gestione e l'idoneità del mezzo di trasporto lì presente, presumibilmente adibito al trasporto degli animali, risulta inadeguata”;

- con atto del 20 aprile 2018 la Procura Federale, al termine delle indagini, formulava intenzione di deferimento nei confronti del Sig. Gianluca Procaccini, nella qualità di legale rappresentante della ASD Collelungo rilevando che: 1) *“le strutture della società Collelungo (...) sono in un avanzato stato di degrado e l'incuria e la promiscua attribuzione degli spazi rendono l'ambiente malsano per gli equidi presenti”*; 2) *“gli animali presenti (...) sono generalmente magri, e molti di essi presentano segni di fiaccature”*; 3) *“nell'impianto non sono presenti quantità sufficienti di profonde per l'alimentazione dei cavalli, e le quantità di mangime e cereali presenti nel deposito sono scarse ed anche il fieno somministrato agli animali è di scarsa qualità”*; 4) *“la gestione dei cavalli (tenuta dei registri di carico e scarico degli animali, smaltimento dei rifiuti, registro dei trattamenti) è approssimativa”*; 5) *“la gestione e l'idoneità del mezzo ivi presente ed adibito al trasporto degli animali è inadeguata”*;

- nel termine assegnato il Sig. Procaccini trasmetteva memoria difensiva a mezzo del difensore nominato nella quale contestava quanto affermato dal Sig. Troiani *“perché non si è mai verificato alcun episodio di violenza e/o maltrattamento sui cavalli, laddove il loro stato di salute è stato ricostruito in maniera assolutamente scorretta e non corrispondente alla realtà, pertanto con le presenti memorie si chiede (...) di provvedere a derubricare le violazioni contestate al Procaccini desistendo dall'intendimento di deferimento previa audizione personale dello stesso”*;

- la Procura Federale in data 17 maggio 2018 alla presenza del difensore, Avv. Arianna Scorretti, procedeva all'audizione personale del Sig. Procaccini il quale ammetteva le proprie responsabilità così come contestate nell'atto di intendimento di deferimento, *“riconoscendo che in quel periodo il circolo non era molto curato e che c'erano da fare dei lavori di miglioramento”* (lavori in parte effettuati successivamente alla notifica del predetto atto, cfr. doc. 11), *“manifestando altresì il suo dispiacere del dover trovarsi in questa situazione, impegnandosi inoltre a tesserarsi entro la data del 21.05.2018”* (atteso che il medesimo non aveva ancora rinnovato l'affiliazione del circolo né il proprio tesseramento per il 2018);



- all'esito dell'interrogatorio, avvisato della possibilità di definire il procedimento con un patteggiamento senza incolpazione, il Sig. Procaccini formulava, per il tramite del difensore, la seguente proposta sanzionatoria, *ex art. 67 del Regolamento di Giustizia*: a) *“applicazione della sanzione della sospensione di mesi 1 (uno) da carichi e incarichi federali ex art. 6 lett. e) del Regolamento di Giustizia”*; b) *“applicazione dell’ammenda di Euro 750,00 ex art. 6 lett. c) del Regolamento di Giustizia da pagarsi in 3 rate con le seguenti scadenze: Euro 250,00 entro il 16.07.2018, Euro 250,00 entro il 16.08.2018, Euro 250,00 entro il 17.09.2018”*;
- con provvedimento del 31 maggio 2018 la Procura Generale dello Sport comunicava di non ritenere congrua la proposta di patteggiamento formulata, rilevando che *“gli illeciti accertati, infatti, connotati da particolare gravità dei comportamenti forieri di sofferenze per gli equidi, meritano l’applicazione di una sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione e dell’ammenda di € 1500 (millecinquecento) in luogo di mesi 1 (uno) e dell’ammenda di € 750 (settecentocinquanta), ferma restando la rateizzazione proposta”*;
- la Procura Federale comunicava quindi in data 5 giugno 2018 al Sig. Procaccini il provvedimento di rigetto della Procura Generale dello Sport e la predetta richiesta sanzionatoria formulata in alternativa, la quale però non veniva accettata dal Sig. Procaccini;

TENUTO CONTO CHE

- la Procura Federale depositava in data 21 giugno 2018 atto di incolpazione e deferimento per il Sig. Gianluca Procaccini, nella qualità di legale rappresentante della ASD Collelungo, per la violazione dei principi sanciti, rispettivamente, *“dall’art. 1 comma 2 del R.F.G. che obbligano i tesserati ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell’attività svolta, aggravata dalla circostanza di cui all’art. 8, lett. h) per aver agito con sevizie o particolari crudeltà nei confronti del cavallo”* e *“dall’art. 1, comma 2, lett. a) del R.F.G. che stabilisce che è altresì sanzionabile ogni comportamento anche omissivo, compiuto sul cavallo, che espliciti mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all’animale”*;
- il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento il 24 luglio 2018. Erano presenti, per la Procura Federale, l’Avv. Ilaria Angelini unitamente al Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro, il deferito con il difensore Avv. Scorretti, il quale depositava memoria difensiva e relativa procura alle liti;



- le parti procedevano alla discussione della causa;
- la Procura Federale si riportava all'atto di incolpazione e ai relativi allegati, insistendo per le richieste già formulate nell'atto di deferimento, giusta indicazione della Procura Generale dello Sport o comunque a quelle ritenute congrue dal Tribunale adito;
- la difesa si riportava alla memoria difensiva chiedendo l'assoluzione del deferito o, in subordine, l'applicazione del minimo della pena, rinunciando in via istruttoria alla prova per testi ivi formulata.
- Il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE

la responsabilità del deferito si ritiene acclarata alla luce dell'esame della documentazione acquisita in atti nonché in base alle dichiarazioni rese dal medesimo nel corso dell'audizione in data 17 maggio 2018 davanti alla Procura Federale e anche nella memoria difensiva depositata dinanzi a questo Tribunale, ove espressamente si afferma - seppur minimizzando il grave stato di degrado dei luoghi - che *“i box al momento del sopralluogo necessitavano di alcuni interventi per sostituzione tavole, ripulitura e risistemazione generale”* e che *“vi erano calcinacci e detriti sparsi per il terreno retrostante la scuderia (...)”*.

Il deferito, in qualità di legale rappresentante del Circolo Ippico Collelungo, è responsabile della gestione della sicurezza dell'impianto sportivo, con ogni conseguente obbligo, dovendo controllare periodicamente lo stato dei campi e delle attrezzature di sicurezza dell'impianto di cui al Piano d'Emergenza, così come previsto nei punti 1) e 2), lett. B) della *“Dichiarazione idoneità impianti sportivi”*, sottoscritta dallo stesso Sig. Procaccini in data 16 gennaio 2017, in atti.

In tale ambito assumono rilevanza non solo i profili di sicurezza strutturale dell'impianto sportivo, ma anche le relative condizioni igienico-sanitarie, emergendo quindi la necessità di tutelare, sotto il profilo dell'integrità psico-fisica, tutti gli utenti dell'impianto, e tra questi i cavalli.

La costruzione di un impianto sportivo non può prescindere, infatti, da due logiche intrinseche alla natura stessa di tale tipo di struttura: essere funzionale all'attività sportiva ivi praticata ed essere dotato di tutti i dispositivi idonei a consentire lo svolgimento dell'attività in condizioni di massima sicurezza.



Nel caso di specie è stato documentalmente provato che il deferito ha gravemente violato gli obblighi di comportamento imposti da norme di legge e regolamenti in materia, non garantendo così il benessere dei cavalli e il decoro dell'impianto.

P.Q.M

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1, commi 1, secondo capoverso e 2, lett. a), l'art. 8, lett. h) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché gli artt. 1 del Regolamento Veterinario FISE e 1, lett. a) del Codice di Condotta FEI, in accoglimento del deferimento della Procura Federale

APPLICA

al Sig. Gianluca Procaccini, nella qualità di legale rappresentante della ASD Collelungo, la sanzione della sospensione di mesi 6, *ex art. 6, comma 1, lett. e)*, nonché dell'ammenda di € 1.500,00, *ex art. 6, comma 1, lett. c)*.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'art. 13 Reg. Giust. Fise.

Roma, 26 settembre 2018

Presidente relatore: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Stefano Ciulli

Componente: f.to Avv. Gianpiero Orsino